

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 30/2025

nel giudizio GSN/FSI n. 446/2025 nei confronti di

Rinaldi Mario - id FSI 184352

A.S.D. Scuola Popolare di Scacchi - id FSI 7097

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 21.10.2025-ore 19:00 l'AR Angelo Mario Paduraru, Arbitro principale del torneo "6° Infrasettimanale Superstar-Girone D", svoltosi a Roma con inizio in data 9.9.2025 e fine in data 21.10.2025, segnalò che *"Al settimo e ultimo turno del torneo Superstar Girone D, il giocatore RINALDI MARIO ID 184352, non si presenta al turno senza nessuna comunicazione. Dopo 60 minuti, il tempo di ritardo permesso, viene assegnata partita persa. L'arbitro non ha ricevuto nessuna comunicazione relativa all'assenza. Lo staff organizzativo non ha ricevuto nessuna comunicazione dopo oltre 36 ore dall'inizio del turno. Per il fatto precedente segnalo il giocatore agli organi competenti."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il Giudice Sportivo Nazionale in data 24.10.2025 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 446/2025, con decreto 25.10.2025 fu disposta la comunicazione all'interessato Mario Rinaldi e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1 Regolamento di Giustizia e Disciplina, all'A.S.D. Scuola Popolare di Scacchi, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 5.11.2025 e che nel termine perentorio del 3.11.2025 avrebbero potuto fare pervenire documenti e memorie difensive.

Sta di fatto che al presente procedimento non è stata acquisita documentazione ulteriore alla segnalazione arbitrale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Mario Rinaldi

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale prescrive:

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfeit.

Un forfeit può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfeit è ingiustificato."

Nel caso di specie, posto che l'assenza del giocatore è stata rilevata dalla direzione arbitrale una volta pubblicati gli abbinamenti definitivi e che le ragioni della stessa assenza non sono state esposte alla medesima direzione prima della conclusione del relativo turno di gioco, trattasi di forfait ingiustificato.

Tale forfait, che si è risolto nell'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, divenuta non valida per le variazioni del rating in parte qua e per la contestuale attribuzione all'avversario di turno del punteggio di una vittoria per una partita non giocata, configura l'illecito sportivo di cui all'art. 33, co. 1 R.G.D. che così dispone: *"rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto"*.

La disposizione si coniuga con quella dell'art. 1.2, lett. b) del Fair Play Regulations 10/18.11.2024 (Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo), nella parte in cui la *"manipolazione di competizioni scacchistiche"* va intesa quale *"intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri"*.

Né potrà fondatamente revocarsi in dubbio la volontà e la piena consapevolezza del giocatore segnalato di aver alterato lo svolgimento e il risultato della gara.

Al riguardo, infatti, sussistono sufficienti elementi indiziari probatori del doloso illecito sportivo, sia perché a norma dell'art. 4, co. 3 R.G.D. l'eventuale ignoranza da parte del giocatore delle implicazioni del suo forfait ingiustificato non può essere invocata a nessun effetto, sia e soprattutto perché il medesimo giocatore non ha inteso fornire alcuna ragione di natura scriminante e/o scusante, sebbene soltanto parzialmente, la sua assenza non programmata per l'ultimo turno di gioco del torneo, né alla direzione arbitrale sia pure non tempestivamente, né tantomeno nell'ambito del presente procedimento.

Orbene, al dedotto illecito sportivo consegue la punibilità del giocatore a norma del combinato disposto dell'art. 24, co. 1, lett. d), dell'art. 29, co. 1 e dell'art. 33, co. 2 R.G.D., che commina la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni dall'attività agonistica con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla FSI.

In ragione della natura e dell'entità dell'illecito, nonché della mancanza di precedenti disciplinari, si ravvisa equa la sanzione nella misura del minimo editale.

- Quanto alla società affiliata A.S.D. Scuola Popolare di Scacchi

L'art. 5, co. 1 R.G.D. dispone che:

"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."

Ne consegue che in tale responsabilità oggettiva è sicuramente incorsa la società affiliata, per il cui tramite il giocatore sanzionato risulta tesserato.

Pertanto, preso atto che al proposito la medesima società non ha addotto alcuna propria argomentazione difensiva, in applicazione del combinato disposto dell'art. 11, co. 1, lett. a) e dell'art. 12 R.G.D. si appalesa congrua la sanzione minima dell'ammonizione, non risultando precedenti disciplinari a carico della stessa.

P.Q.M.



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: **02/86464369**
mail: **fsi@federscacchi.it**
sito: **www.federscacchi.it**
codice fiscale: **80105170155**
partita Iva: **10013490155**
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL **CONI**

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Rinaldi Mario - id FSI 184352 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per un periodo di tre mesi con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana;
- 3) dichiara la società A.S.D. Scuola Popolare di Scacchi - id FSI 7097, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Mario Rinaldi;
- 4) per l'effetto, irroga alla medesima società, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, a predisporre idonei modelli organizzativi volti alla prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 5 novembre 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Michele Leone

F.to digitalmente



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>